



**REGIONE CALABRIA**  
**DIPARTIMENTO AMBIENTE PAESAGGIO E QUALITA' URBANA**

**Chiarimenti inerenti all'applicazione del criterio localizzativo "Complessi di immobili, bellezze panoramiche, punti di vista e belvedere di cui all'art. 136 lettere c) e d) del D.lgs. 42/2004"**

A seguito di richiesta di chiarimenti circa l'applicazione del criterio localizzativo "Complessi di immobili, bellezze panoramiche, punti di vista e belvedere di cui all'art. 136 lettere c) e d) del D.lgs. 42/2004" nelle more dell'approvazione del Piano Paesaggistico regionale, la scrivente amministrazione regionale ha ritenuto opportuno fornire le precisazioni di seguito sintetizzate.

\*

Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 269 del 12 marzo 2024, la Regione Calabria ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) – Sezione Rifiuti Urbani, in attuazione degli obiettivi derivanti dalle direttive europee in materia di "Economia circolare".

Il Capitolo 32 rubricato "Criteri localizzativi regionali degli impianti" definisce i criteri per l'individuazione delle aree non idonee e potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. La competenza regionale in tal senso si rinviene dal combinato disposto dell'art. 196 e dell'art. 199 comma 3 lettera l) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

A seguito della definizione dei criteri da parte delle Regioni, l'art. 197 comma 1 lettera d) del d.lgs. 152/2006, demanda alle Province l'individuazione delle aree idonee e non idonee anche sulla base delle previsioni degli strumenti di pianificazione e di governo del territorio di propria competenza (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) nonché degli strumenti sovraordinati, tra cui il Piano Paesaggistico regionale.

La definizione delle aree idonee e non idonee costituisce, quindi, un processo "a cascata" per cui dal criterio generale stabilito dalla Regione, di derivazione eurounitaria volto a garantire che la gestione dei rifiuti avvenga senza danneggiare la salute umana e senza recare pregiudizio all'ambiente, si passa alla "macro-localizzazione" (di competenza delle Province), da effettuare anche sulla base degli ulteriori strumenti di governo del territorio, concludendosi con la "micro-localizzazione" a cura del soggetto proponente, pubblico o privato, sulla base delle caratteristiche sito-specifiche e dei necessari studi di approfondimento che accompagnano la realizzazione di ogni opera/intervento che incidono sulla concreta fattibilità dell'opera/intervento.

I criteri localizzativi sono stati declinati per tipologia impiantistica (discarica, incenerimento, recupero di frazioni putrescibili, recupero di frazioni inerti e non putrescibili, stoccaggio) e, in corrispondenza di ciascuna di esse, sulla base delle operazioni di trattamento di cui all'Allegato B e all'Allegato C del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. I criteri si applicano quindi a tutti i rifiuti, indipendentemente dalla loro origine e dalle caratteristiche di pericolosità.

Nel territorio regionale sono individuati i seguenti livelli di tutela:

1. **Escludente**, qualora sia preclusa ogni possibile localizzazione (nuovi impianti o modifica di impianti di esistenti<sup>1</sup>) a causa della presenza di vincoli derivanti dalla normativa nazionale e regionali di condizioni oggettive locali e di destinazione d'uso del suolo incompatibili con la presenza degli impianti stessi.
2. **Penalizzante**, qualora i vincoli non siano necessariamente ostativi alla localizzazione (nuovi impianti o modifica di impianti di esistenti) ma rappresentino motivo di cautela progettuale e/o

---

<sup>1</sup> Per modifica di impianto esistente crf. Paragrafo 32.1 del PRGR – sezione Rifiuti urbani, pag. 371, raggiungibile al link: <https://www.regione.calabria.it/dipartimento-territorio-e-tutela-dellambiente/settori-del-dipartimento/uoarifiuti-tutela-ambientale-ed-economia-circolare/piano-regionale-rifiuti-sezione-rifiuti-urbani/piano-regionale-di-gestione-dei-rifiuti-vigente-aggiornamento-2024/>



## REGIONE CALABRIA

### DIPARTIMENTO AMBIENTE PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

ambientale, necessitando quindi di analisi volti ad appurare la fattibilità dell'intervento ovvero la preventiva acquisizione di pareri, nulla osta o autorizzazioni previsti per la tutela del vincolo.

3. **Opportunità**, qualora sussistano la presenza di elementi di opportunità realizzativa (es. dotazione infrastrutturale in relazione alla viabilità di accesso, baricentricità rispetto al bacino di produzione, aree destinate a insediamenti produttivi, etc.).
4. **Priorità/Preferenzialità**, qualora sussistano elementi correlati al risparmio del consumo di suolo<sup>2</sup> (aree industriali dismesse, aree degradate da riqualificare, aree dotate di copertura artificiale del suolo, aree già interessate dalla presenza di impianti di trattamento rifiuti).

Sulla base dell'analisi sistematica dei vincoli e degli strumenti di pianificazione ambientale e territoriale, ovvero sulla base di prescrizioni specifiche, nella Tabella 32.3 del vigente PRGR- sezione Rifiuti urbani sono stati elencati i criteri localizzativi raggruppati per classi omogenee, identificate sulla base dei valori ambientali, naturali, paesaggistici e della salute umana da tutelare, con l'individuazione della "fonte dei dati", ossia dello strumento informativo istituzionale dal quale reperire le informazioni relative al criterio, e del corrispondente livello di tutela.

\*

Nella Tabella 32.3 del vigente PRGR in corrispondenza della classe omogenea "Tutela dei beni culturali e paesaggistici" è ricompreso il criterio localizzativo "Complessi di immobili, bellezze panoramiche, punti di vista e belvedere di cui all'art. 136, lettere c) e d), del D.lgs. 42/2004".

Nell'ambito degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del d.lgs. 42/2004, sono richiamati la lettera c) ossia "i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici" e la lettera d) "le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze".

La fonte dei dati per l'individuazione degli elementi da sottoporre a tutela è rappresentata dal Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP)<sup>3</sup>, che è lo strumento attraverso cui la Regione persegue gli obiettivi di pianificazione territoriale e paesaggistica, costituendo la base conoscitiva e di indirizzo per la successiva redazione del Piano Paesaggistico regionale.

Il livello di tutela attribuito è "Escludente all'interno degli **areali** sottoposti a tutela per tutte le tipologie impiantistiche della tabella 32.1". La ratio alla base dell'assegnazione del livello di tutela escludente ai beni paesaggistici di cui all'art. 136 del D.lgs. 42/2004 è finalizzata alla conservazione integrale dei valori paesaggistici ad essi associati.

Tuttavia, si sottolinea l'esigenza di una lettura sistemica dei criteri localizzativi del PRGR, evidenziando che l'attribuzione del livello "escludente" si riferisce esclusivamente agli areali effettivamente individuati, perimetrati e rappresentati in scala idonea alla loro identificazione con le relative prescrizioni d'uso in coerenza con quanto previsto dall'art. 143, comma 1, lett. b), del D.lgs. 42/2004 che disciplina la procedura dell'elaborazione del Piano Paesaggistico.

In tal senso, l'identificazione a scala adeguata dei beni paesaggistici costituisce un presupposto imprescindibile per una pianificazione coerente e giuridicamente sostenibile, in quanto consente di determinare con esattezza l'effettiva incidenza della tutela sull'area progettuale.

<sup>2</sup> Consumo di suolo è la variazione da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato), con la distinzione fra consumo di suolo permanente (dovuto a una copertura artificiale permanente) e consumo di suolo reversibile (dovuto a una copertura artificiale reversibile). Definizione tratta da "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici" Delibera del Consiglio SNPA seduta del 11/10/2023, Doc. n. 218/23

<sup>3</sup> Il QTRP della Regione Calabria è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 134 del 01.08.2016; successivamente, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 02.04.2019 è stato aggiornato il Tomo 1 "Quadro Conoscitivo"



## REGIONE CALABRIA

### DIPARTIMENTO AMBIENTE PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

A titolo esemplificativo, si consideri che alla scala cartografica 1:25.000, un solo millimetro corrisponde a 25 metri nella realtà, una differenza significativa che può determinare incertezza e ambiguità nella delimitazione dell'area vincolata e, conseguentemente, nella valutazione della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti. In questo contesto, diventa quindi essenziale la precisa delimitazione degli areali soggetti a tutela paesaggistica.

Difatti, il QTRP esplica la sua valenza paesaggistica mediante i Piani Paesaggistici d'Ambito (PPdA), redatti ai sensi degli artt. 17 e 17-bis della L.R. n. 19/2002 e s.m.i., in regime di co-pianificazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), in attuazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 23.12.2009 (rep. n. 4076) e del successivo Disciplinare di Attuazione dell'11.05.2012 (rep. n. 746).

In assenza del Piano Paesaggistico, al Tomo 4 "Disposizioni normative" del QTRP (art. 8 comma 1) si stabilisce che, nelle aree oggetto di dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004, devono essere osservati gli indirizzi e le prescrizioni contenuti nei relativi Decreti Ministeriali, fino a quando non verrà approvato il Piano Paesaggistico, che a norma dell'art. 143, comma 1, lett. b), dovrà garantire:

- la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;
- la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla loro identificazione;
- la determinazione delle prescrizioni d'uso ai sensi dell'art. 138, comma 1.

La Regione Calabria ha previsto che tali attività vengano svolte congiuntamente alla Direzione Regionale del MiBACT, secondo le modalità di co-pianificazione già richiamate.

Per completezza, si evidenzia che il Tomo 4 "Disposizioni normative" del QTRP (art. 3, comma 3) elenca le categorie di beni paesaggistici soggette a tutela, tra cui quelli di cui all'art. 136 del d.lgs. 42/2004, per i quali trovano applicazione gli articoli 146 e 147 del d.lgs. 42/2004, nonché il DPCM 12.12.2005. In tali aree, la realizzazione di nuovi interventi è subordinata alla preventiva verifica di compatibilità paesaggistica mediante autorizzazione.

Pertanto, l'autorità proponente del vigente PRGR ha fondato il livello "escludente" associato al criterio paesaggistico non sulla mera esistenza del vincolo di cui all'art. 136 del d.lgs. 42/2004 così come riportato nel QTRP, ma sulla effettiva ricognizione e rappresentazione cartografica degli "areali", e secondo la futura disciplina del Piano paesaggistico.

In conclusione, si ritiene coerente con le finalità del PRGR e con la normativa vigente in materia di tutela paesaggistica, nelle more della redazione e approvazione del Piano Paesaggistico regionale, l'applicazione degli articoli 146 e 147 del D.lgs. 42/2004, ritenendo che la procedura di autorizzazione paesaggistica con il coinvolgimento dell'autorità competente alla tutela del vincolo sia idonea alla tutela del bene ivi identificato, subordinando la realizzazione degli impianti alla valutazione caso per caso mediante il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, finalizzata alla verifica della compatibilità dell'intervento con i valori tutelati.

Questo approccio non esime il proponente che intende realizzare l'intervento dalla verifica e dalla valorizzazione degli ulteriori criteri localizzativi previsti nel vigente PRGR.